

Area Sportello Unico per l'Edilizia
Direzione Urbanistica

A TUTTI GLI UFFICI

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.11/2018

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO NEGLI INTERVENTI EDILIZI.

Richiamati i contenuti della nota di Direzione del 24 marzo 2017, avente ad oggetto gli *Adempimenti in materia di valutazione previsionale del clima acustico* di cui alla Legge quadro n. 447/95, e al fine di uniformare i comportamenti degli uffici, si rende necessario un aggiornamento dovuto all'intercorsa abrogazione del comma 3 bis dell'art. 8 della suddetta legge.

Pertanto nell'attuale quadro normativo in materia, permane l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 447/95 per i quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 13/2001, occorre necessariamente acquisire il parere dell'ARPA preventivamente al rilascio/formazione dei relativi titoli edilizi.

Per interventi in edifici a destinazione prevalentemente residenziale che comportano:

- mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, verso la residenza
- recupero sottotetto
- recupero seminterrati a fini abitativi

non occorre la valutazione previsionale del clima acustico, ma solo la documentazione che dimostri l'effettiva destinazione precipuamente residenziale dell'edificio nel quale avviene il cambio d'uso o il recupero.

Il Direttore d'Area
arch. Giovanni Oggioni

